

-----**STATUTO**-----

-----**Denominazione – Sede – Oggetto – Durata - Domicilio**-----

-----**Articolo 1**-----

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "PILA Società per Azioni".


-----**Articolo 2**-----

La società ha sede nel comune di Gressan (AO).
L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità comunque denominate.---

-----**Articolo 3**-----

La società ha per oggetto:-----
- la progettazione, la costruzione, la gestione e l'esercizio, sia per conto proprio che di terzi, di impianti funiviari, seggioviari e di qualsiasi altro mezzo o sistema di risalita, di trasporto e di comunicazione in genere;--
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione, sia per conto proprio che di terzi, di beni immobili di qualsiasi natura, strade e piazzali, acquedotti, fognature, opere per la produzione e l'utilizzazione di energia elettrica, linee elettriche, opere di protezione paravalanghe, piste di sci, impianti di innevamento, sistemazione di alvei di torrenti, nonché l'effettuazione, sia per conto proprio che di terzi, di scavi, movimenti di terra, sgombero neve, trasporto e opere edili di qualsiasi altro genere, ivi comprese le lavorazioni di tipo agricolo strumentali rispetto all'oggetto principale della società;-----
- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di pubblici esercizi, bar, strutture ricettive, sale da ballo, discoteche, sale spettacoli, negozi e noleggi di qualsiasi settore merceologico e di altre attività affini e connesse;-----
- la costruzione e l'esercizio, sia per conto proprio che di terzi, di impianti sportivi, aree attrezzate, infrastrutture ludiche e culturali, ivi comprese infrastrutture ad essi pertinenti o comunque collegate;---
- la gestione e la conduzione di agenzie di viaggio, trasporto e turismo, nonché, sia in proprio che per conto terzi, la realizzazione di attività pubblicitaria e promozionale di stazioni turistiche e la preparazione e l'organizzazione di attività o manifestazioni sportive, anche a livello agonistico, culturali e/o folcloristiche, di fiere e mostre;-----
- la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, organizzativi e commerciali a imprese o gruppi di imprese operanti nel settore turistico o in settori ad esso collegati, nonché la realizzazione di strutture destinate alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali nel settore turistico o in settori ad esso collegati.-----
La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio che per conto di terzi, qualunque operazione finanziaria, compresa la concessione di garanzie, industriale, commerciale, mobiliare e immobiliare, nel rispetto della normativa vigente in materia bancaria e creditizia, utile ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale o che abbia attinenza con l'oggetto stesso. Potrà, infine, assumere affiliazioni, interessenze, quote o partecipazioni in società, associazioni o in aziende similari e affini o che si propongono o possono concorrere anche indirettamente allo sviluppo turistico e sciistico della Valle d'Aosta e zone limitrofe.

[Handwritten signature]



Silvia Gallo

-----**Articolo 4**-----

La durata della società è fissata al 30 giugno 2050.-----
Essa potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.-----

-----**Articolo 5**-----

Il domicilio dei soci, degli obbligazionisti, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali.-----

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento a seguito delle comunicazioni a tal fine ricevute.-----

-----**Capitale - Finanziamenti - Recesso**-----

-----**Articolo 6**-----

Il capitale sociale è di Euro 8.993.497,50 (ottomilioni novecentonovantatremila quattrocentonovantasette/50) suddiviso in 3.597.399 (tremilioni cinquecentonovantasettemila trecentonovantanove) azioni nominative del valore nominale di Euro 2,5, di cui 3.550.732 (tremilioni cinquecentocinquantamila settecentotrentadue) azioni ordinarie e 46.667 (quarantaseimila seicentosessantasette) azioni privilegiate.-----

L'Assemblea Straordinaria del 16 luglio 2001 ha deliberato l'aumento del capitale sociale di complessivi Euro 3.100.000 (tremilionicentomila) emettendo sino ad un massimo di n. 1.240.000 (unmilione duecento quarantamila) azioni ordinarie da nominali Euro 2,5 cadauna da riservare irrevocabilmente ai portatori delle obbligazioni relative al prestito obbligazionario convertibile subordinato 2001/2021 con conversione in ragione di 2 azioni ordinarie da Euro 2,5 per ogni obbligazione da nominali Euro 5 restando tale aumento irrevocabile sino alla scadenza finale prevista per la conversione e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'anzidetta conversione.-----

L'Assemblea Straordinaria del 6 giugno 2002 ha deliberato l'aumento del capitale sociale di complessivi euro 1.550.000 (unmilione cinquecentocinquantamila) emettendo sino ad un massimo di n. 620.000 (seicentoventimila) azioni ordinarie da nominali euro 2,5 cadauna da riservare irrevocabilmente ai portatori delle obbligazioni relative al prestito obbligazionario convertibile subordinato 2002/2022 con conversione in ragione di 2 (due) azioni ordinarie di euro 2,5 (due virgola cinque) per ogni obbligazione da nominali euro 5 (cinque) restando tale aumento irrevocabile sino alla scadenza finale prevista per la conversione e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'anzidetta conversione.-----

Il capitale potrà essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura e crediti, una o più volte per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.-----

-----**Articolo 7**-----

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di

cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.-----

La società può altresì emettere, per deliberazione dell'assemblea, obbligazioni secondo le norme ed entro i limiti prescritti dalle leggi vigenti.-----

-----**Articolo 8**-----

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 del Codice Civile, fermo restando quanto previsto dall'art. 2376 c.c.-----

-----**Articolo 9**-----

Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del codice civile.-----

E' escluso il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine o l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.-----

In caso di recesso, da esercitarsi sulla base delle condizioni disposte dall'art. 2437-bis codice civile, il valore delle azioni oggetto di liquidazione sarà pari alla parte, proporzionale alla partecipazione di cui trattasi al capitale sociale, del patrimonio netto della società quale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato alla data dell'esercizio del diritto di recesso, al netto di eventuali riserve diverse da quelle costituite con utili di esercizio o con apporti dei soci, nonché dell'importo di eventuali distribuzioni di patrimonio netto eventualmente intervenute tra la data dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e la data di liquidazione del recesso.-----

Il procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente è regolato sulla base del disposto dell'art. 2437-quater codice civile.-----

-----**Assemblee**-----

-----**Articolo 10**-----

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.-----

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata nella sede della società o in qualsiasi altro luogo in Italia.-----

-----**Articolo 11**-----

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2364 codice civile, detto termine può essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----



L'assemblea è convocata ogniqualvolta la legge lo richieda o l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda dai soci ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2367 codice civile.---

-----**Articolo 12**-----

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.+

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello

Silvia Gallo



Repubblica o nel quotidiano La Stampa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con le modalità previste nel presente articolo.-----

Tuttavia anche in mancanza di tali formalità l'assemblea sarà regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----**Articolo 13**-----

I soci saranno validamente ammessi all'assemblea previa esibizione dei titoli rappresentativi delle azioni ovvero di altro mezzo di attestazione della titolarità delle azioni indicato nell'avviso di convocazione.-----

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea da persona fisica mediante delega.-----

Il socio interveniente o il suo rappresentante debbono dare dimostrazione al presidente dell'assemblea della propria identità personale nonché della propria legittimazione alla partecipazione ed al voto.-----

-----**Articolo 14**-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico. In caso di assenza l'assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero da persona designata dalla maggioranza dei soci presenti.-----

Su designazione del presidente l'assemblea nomina un segretario anche non socio, non necessario quando il verbale è redatto da un notaio, e, se ritenuto opportuno, due scrutatori fra gli azionisti presenti.-----

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-----

Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'intervento in assemblea sarà consentito, secondo le modalità nello stesso specificate, anche mediante mezzi di telecomunicazione, anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tale caso saranno considerati presenti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'art. 12 del presente statuto, non sarà comunque ammessa la rappresentanza per delega e il presidente dell'assemblea deciderà in ordine alla procedura da seguire per lo spoglio dei voti.-----

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.-----

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare

con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.---
Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.-----

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.-----

-----**Articolo 15**-----

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 codice civile.-----

-----**Amministrazione**-----

-----**Articolo 16**-----

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico oppure ad un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, anche non soci.-----

L'organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi scadenti alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.-----

La nomina dell'organo amministrativo dovrà avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione qualitativa degli organi sociali.-----

Nel caso di organo collegiale, se per qualsiasi motivo viene a mancare la metà o la maggioranza degli amministratori, decade tutto l'organo amministrativo. In tal caso l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----



-----**Articolo 17**-----

Nel caso di organo collegiale, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, qualora non sia stato nominato dall'assemblea, un presidente, e può provvedere altresì all'elezione di un amministratore delegato determinandone le attribuzioni ed i poteri.-----

Qualora preventivamente autorizzato dall'assemblea, il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe al presidente.-----

In caso di assenza del presidente e del Vice Presidente, le riunioni del consiglio di amministrazione saranno presiedute dal più anziano di età dei consiglieri in carica.-----

Il consiglio di amministrazione può eleggere un Vice Presidente, purché la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----



-----**Articolo 18**-----

Nel caso di organo collegiale, il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da due amministratori, di propria iniziativa o su richiesta di un numero di componenti che rappresenta la maggioranza del consiglio di amministrazione.-----

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi o inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza nei quali il suddetto termine è ridotto a 24 ore prima di quello fissato per la riunione; deve comunque essere assicurata, qualunque sia la formalità eseguita, la prova dell'avvenuto invio al domicilio stabilito ai sensi dell'art. 5.-----

Le riunioni possono tenersi mediante videoconferenza o audioconferenza ove ciò sia precisato nell'avviso di convocazione.-----

La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza o in audioconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.-----

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.-----

Il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le disposizioni di cui sopra, quando sono intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.-----

-----**Articolo 19**-----

Nel caso di organo collegiale, per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri che abbiano accettato la carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti quello espresso da colui che presiede la seduta sarà determinante.-----

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.-----

Delle deliberazioni adottate sarà redatto apposito verbale che sarà firmato da chi presiede il consiglio di amministrazione e da chi funge da segretario.-----

Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.-----

-----**Articolo 20**-----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto

riservano o subordinano all'autorizzazione dell'Assemblea.-----

-----**Articolo 21**-----

L'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, nonché, nell'ambito delle rappresentanze attribuite e dei poteri delegati, l'amministratore delegato rappresentano la società di fronte ai terzi con firma libera anche per l'esecuzione, nel caso di organo collegiale, di tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione ogni qualvolta non sia stato deliberato diversamente. Essi potranno anche rilasciare, a tal fine, procura ad negotia.-----

L'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, nonché, nell'ambito dei poteri delegati, l'amministratore delegato rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, difensori e consulenti e costituirsi parte civile.-----

-----**Articolo 22**-----

Ai membri dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.-----

Ai membri dell'organo amministrativo può essere attribuito un compenso determinato dall'assemblea.-----

L'assemblea ordinaria determina la remunerazione massima complessivamente attribuita all'organo amministrativo, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche.-----

È fatto divieto di corrispondere, ai componenti dell'organo amministrativo, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.-----

-----**Controllo**-----

-----**Articolo 23**-----

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.-----

I sindaci, nominati e operanti ai sensi di legge, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Essi sono rieleggibili.-----

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale dovrà avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione qualitativa degli organi sociali.-----

L'assemblea che procede alla nomina elegge il presidente del collegio e stabilisce il compenso dovuto ai membri del collegio sindacale.-----

È fatto divieto di corrispondere, ai componenti del collegio sindacale, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.-----

Il collegio sindacale, oltre ai compiti di cui al comma 1 dell'art. 2403 bis c.c., esercita la revisione legale dei conti, ove consentito dalla legge.---

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di revisione legale dei conti.

Altri organi

Articolo 24

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Bilancio - scioglimento - rinvio

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redigerà il bilancio di esercizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 26

Sugli utili netti risultanti dal bilancio sarà dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo, salvo che l'assemblea non disponga altrimenti, alle azioni privilegiate fino alla concorrenza di un dividendo, non cumulabile da un esercizio all'altro, pari al sei per cento (6%) del loro valore nominale;

l'eventuale ulteriore residuo in parti uguali a ciascuna azione, tanto ordinaria che privilegiata.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della società.

Articolo 27

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 28

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro di Aosta.

Articolo 29

Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre vigenti leggi.

